

ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione	1
1.Premessa	1
2.Composizione e durata	1
3.Requisiti di indipendenza	2
4.Requisiti di onorabilità	2
5.Cessazione dalla carica	3
6.Compiti, poteri e mezzi	4
7.Obblighi informativi verso l'odv	6
8.Modalità di svolgimento dei compiti	6
9.Redazione del programma annuale delle attività	6
10.Rendicontazione dell'attività svolta	7
11.Coordinamento dell'odv	7
12.Convocazione delle riunioni	7
13.Svolgimento delle riunioni	7
14.Raccolta e conservazione delle informazioni	8
15.Norme transitorie	8

1. PREMESSA

L'Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione (di seguito per brevità espositiva "OdV") svolge le attività di competenza in modo **collegiale**.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV sono garantite dal posizionamento organizzativo, dai requisiti dei membri e dalle linee di riporto:

nel contesto della struttura organizzativa, l'Organismo di Vigilanza si posiziona in staff dell'Amministratore Unico (in seguito – per brevità espositiva – A.U.);

ai membri dell'Organismo di Vigilanza sono richiesti requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza e al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione e ai compiti di legge, l'OdV si avvarrà del personale aziendale ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

La Società metterà a disposizione dell'OdV le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività.

2. COMPOSIZIONE E DURATA

L'OdV è composto da tre membri nominati dall'A.U.

L'A.U., contestualmente alla nomina, fissa la durata in carica dei membri dell'Organismo di Vigilanza, che non potrà essere di durata superiore a tre esercizi. Il mandato termina con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto di nomina.

Alla scadenza, l'OdV resta in carica fino alla nomina del nuovo OdV (*prorogatio*).

Nel caso in cui l'A.U. abbia deliberato la sostituzione di un membro dell'OdV, il nuovo componente rimane in carica fino alla scadenza prevista per l'Organismo.

3. REQUISITI DI INDIPENDENZA

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a)** carica di membro del Consiglio di amministrazione nella società o in società controllate o collegate, ancorché non sia dotato di compiti esecutivi;
- b)** relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con (1) l'A.U., (2) persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società, (3) collaboratori della società di revisione;
- c)** conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- d)** titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- e)** essere titolari di deleghe o di procure, conferite nell'ambito della Società, che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- f)** presentare cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 lett. c, c.c. e non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2409 septiesdecies, C.C.
- g)** aver prestato/ricevuto fideiussione, garanzia, in favore dell'A.U. ovvero avere con questo ultimo rapporti – estranei all'incarico conferito - di credito o debito¹.

4. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a)** Le condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b)** La condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- c)** La condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- d)** Aver ricoperto funzioni di amministratore in imprese sottoposte a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, i membri dell'OdV, all'atto di accettazione della nomina, dovranno presentare un'autocertificazione in cui attestano di non aver riportato condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta di parte per delitti contro la Pubblica Amministrazione, anche se per gli stessi hanno ottenuto i benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale).

I membri dell'OdV dovranno presentare, su eventuale richiesta dell'A.U., il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti di cui agli artt. 24 e 27 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), la visura delle iscrizioni da parte della persona interessata ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002 che consente di visualizzare tutte le iscrizioni, comprese quelle per le quali è prevista la non menzione nel casellario giudiziale. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei certificati di cui agli artt. 24 e 27 o della visura di cui all'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002 costituisce causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Cfr. Art. 51, comma 1, n.3, c.p.c. - Astensione del giudice: "Il giudice ha l'obbligo di astenersi (...) 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori (...)".....

5. CESSAZIONE DALLA CARICA

La cessazione dalla carica può avvenire esclusivamente per:

- rinuncia;
- revoca;
- decadenza;
- decesso.

È compito dell'A.U. provvedere senza ritardo alla sostituzione del membro dell'OdV che ha cessato la carica.

La rinuncia da parte di un membro dell'Organismo è facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'A.U. e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, per iscritto.

La revoca di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa determinazione dell'A.U., sentito il parere del Collegio Sindacale.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera giusta causa uno dei seguenti atti o fatti:

- mancata o ritardata risposta all'A.U. in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, qualora la mancanza o il ritardo sia significativo e tale da poter creare i presupposti di un'omessa o carente vigilanza sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del Piano anticorruzione;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'Organismo, in analogia a quanto previsto nei confronti degli Amministratori e Sindaci;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- assenza ingiustificata alle riunioni dell'Organismo per più di due volte consecutive nel corso di un anno;
- venire meno dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti per i membri dell'Organismo ai sensi di legge e del presente Regolamento;
- sentenza di condanna nei confronti della Società, ovvero applicazione di pena su richiesta delle parti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, nell'ipotesi in cui risulti dalla motivazione l' "omessa ed insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001;

La decadenza viene sancita, tra l'altro, nei casi di seguito rappresentati.

Ove vengano meno in relazione ad uno dei componenti dell'Organismo i requisiti di indipendenza, descritti nel paragrafo 3 del presente Regolamento, l'A.U. di

Lucca Holding, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato, gli altri membri dell'Organismo ed il Collegio Sindacale, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il termine indicato senza che la predetta situazione sia cessata, l'A.U., nel prendere atto dell'avvenuta decadenza, provvede ad assumere le opportune deliberazioni.

Le situazioni o eventi descritti nel paragrafo n. 4 comportano la decadenza immediata del membro dell'OdV.

Parimenti una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a dodici mesi, comporterà la decadenza del componente dell'Organismo.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente o di due componenti o di tutti i componenti dell'Organismo, l'A.U. deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione. In caso di rinuncia, decadenza o revoca del Coordinatore dell'Organismo, tale ruolo è assunto dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Coordinatore dell'Organismo.

L'Organismo rimane validamente in carica soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti.

6. COMPITI, POTERI E MEZZI

L'attività dell'OdV è insindacabile da parte di altri organismi o strutture aziendali, fermo restando però che l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato.

COMPITI

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie funzioni, può assumere iniziative per lo svolgimento delle verifiche a cui è preposto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti: **vigilanza sul funzionamento corretto ed efficace del sistema di prevenzione della corruzione – adeguatezza del piano di prevenzione ed effettiva applicazione - e sull'osservanza da parte del Responsabile Anticorruzione aziendale degli obblighi derivanti dalla L. 190/2012 e dai relativi decreti attuativi.**

L'Organismo di Vigilanza non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle Aree, Funzioni e Staff cui fa capo detta responsabilità.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato all'Amministratore Unico.

POTERI

L'OdV viene dotato dei seguenti **poteri**:

1. facoltà di accesso presso tutte le strutture della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere informazioni, documenti o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti;
2. facoltà di consultare le Determinazioni dell'A.U.;

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo:

- a) documentazione societaria;
- b) documentazione relativa a contratti attivi e passivi;
- c) informazioni o dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- d) dati e transazioni in bilancio;
- e) procedure aziendali;
- f) piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico-finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal collegio sindacale e dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti sull'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

In ogni caso, l'OdV ha meri poteri di controllo e consultivi e non è dotato di alcun potere gestionale.

MEZZI

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di avvalersi di idoneo supporto tecnico – operativo cui sono demandati i seguenti compiti:

- a. il supporto per il regolare svolgimento delle riunioni dell'OdV (convocazioni delle riunioni, invio dell'ordine del giorno, predisposizione documentazione per riunione, verbalizzazione);
- b. l'archiviazione della documentazione relativa all'attività svolta dall'OdV (verbali delle riunioni, flussi informativi ricevuti, carte di lavoro relative alle verifiche svolte, documenti trasmessi agli organi sociali, ecc.);
- c. altri eventuali compiti che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno affidare.

Il supporto tecnico – operativo assicura la riservatezza in merito alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio della sua funzione e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate. In ogni caso, ogni informazione in possesso del supporto tecnico – operativo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7. OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ODV

E' previsto l'obbligo di informazione, in capo a ciascun dipendente e all'Amministratore Unico, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI

Nel corso dello svolgimento delle attività di loro competenza, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono:

- operare in condizioni di indipendenza ed obiettività;
- svolgere le attività con la dovuta professionalità e competenza;
- assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati e delle informazioni.

Al fine di rafforzare l'indipendenza, ai membri dell'OdV è richiesto di assumere un atteggiamento imparziale e scevro da preconcetti, nonché di evitare possibili conflitti di interesse.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere le conoscenze, capacità e competenze necessarie all'adempimento delle loro responsabilità. Nel caso in cui nel corso dell'incarico si presentassero delle attività il cui svolgimento richieda competenze specialistiche che esulano dalle capacità professionali dei membri dell'OdV, si potrà ricorrere a professionalità presenti in altre funzioni oppure a consulenti esterni.

9. REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

L'OdV dovrà predisporre annualmente un programma che individua le attività da svolgere nel corso dell'esercizio amministrativo successivo, i tempi e le risorse necessarie per la realizzazione di tali attività. Il programma ha carattere flessibile, in quanto può essere modificato al verificarsi di eventi che richiedano interventi immediati (ad esempio, segnalazione di eventuali illeciti) o per cambiamenti organizzativi o legislativi che potrebbero generare nuove aree di rischio o determinare l'esigenza di aggiornare i protocolli di controllo.

Il programma dovrà essere predisposto entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunicato all'Amministratore Unico e al Collegio sindacale. Ciascun organo potrà fornire proposte e suggerimenti in relazione al contenuto del programma che potranno essere recepiti dall'OdV.

Nella redazione del programma l'OdV dovrà tener conto dei rischi rilevati nel piano anticorruzione, individuando le priorità degli interventi da svolgere. Nel definire il programma delle attività l'OdV dovrà tener conto fra l'altro:

- dei risultati emersi dallo svolgimento degli audit precedenti e dei relativi piani di azione che sono stati predisposti;
- delle richieste provenienti dall'Amministratore Unico e dal Collegio sindacale;
- dei flussi informativi, delle segnalazioni e delle comunicazioni da parte della struttura aziendale;
- degli eventuali cambiamenti organizzativi e legislativi che influiscono sulle aree di rischio e delle possibili modifiche intervenute nel sistema di governance, nelle deleghe e procure, nelle job descriptions e nelle procedure e regole che disciplinano l'attività aziendale.

Una parte delle risorse disponibili per l'attività dell'OdV potrebbe non essere allocata in fase di programmazione, in quanto lasciata a disposizione ed utilizzabile all'occorrenza per esigenze che potrebbero sorgere nel corso dell'esercizio successivo.

10. RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'OdV presenta una relazione ogni tre mesi nei confronti dell'Amministratore Unico, che per conoscenza viene inviata anche al Collegio Sindacale, in merito alle attività svolte, agli esiti delle verifiche, alle segnalazioni ricevute, nonché sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Piano e il relativo stato di attuazione.

11. COORDINAMENTO DELL'ODV

I componenti dell'OdV individuano a maggioranza e all'interno dello stesso il Coordinatore. La durata dell'incarico di coordinamento è annuale.

12. CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

L'Organismo si riunisce – su convocazione del Coordinatore - con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta si renda opportuna la sua attivazione in relazione ai compiti affidatigli.

L'Organismo si riunisce altresì ogni qual volta il Coordinatore lo ritenga opportuno, ovvero per iniziativa di uno dei suoi componenti tutte le volte che si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o su situazioni anomale.

Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno e convoca l'organismo con almeno due giorni di anticipo per iscritto (via e-mail, fax o lettera); la convocazione riporta l'ordine del giorno.

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo o qualora gli assenti diano espressamente il loro consenso al suo svolgimento.

Alle riunioni dell'organismo possono essere invitati a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale ed altri soggetti sia interni che esterni in relazione ai punti riportati nell'ordine del giorno. I soggetti invitati in ogni caso non possono partecipare alle deliberazioni dell'Organismo.

13. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Le riunioni si svolgono presso la sede della società e sono presiedute dal Coordinatore o, in sua mancanza, dal componente più anziano.

Ai fini della validità della riunione (quorum costitutivo) è necessaria la presenza di almeno due membri.

L'Organismo adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale la decisione del Coordinatore o, in difetto, del componente più anziano.

Di ogni riunione, il segretario nominato dall'OdV deve redigere apposito verbale sottoscritto da tutti i membri.

14. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa all'attività dell'OdV, compresi i verbali delle riunioni, le schede di lavoro, eventuali questionari utilizzati per le interviste, le comunicazioni ricevute ed inviate, le relazioni periodiche preparate, i piani di attività, dovrà essere conservata nell'apposito archivio per un periodo di almeno cinque anni.

Al database cartaceo o informatico ha accesso solo l'A.U., l'OdV o altri soggetti appositamente autorizzati dallo stesso organismo.

15. NORME TRANSITORIE

Nel primo esercizio di attività dell'OdV, il piano delle attività sarà illustrato in occasione della prima relazione semestrale e sarà relativo ai mesi che residuano nell'anno solare in corso.